



Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale – art. 118, comma 2, CGS - notizia dell'illecito – documento anonimo – non utilizzabilità del documento – possono costituire stimolo investigativo

Descrizione

Le segnalazioni anonime “... non possono costituire il presupposto né per l'avvio delle indagini preliminari, né per l'adozione di atti procedurali tipici, e ciò a garanzia della fondamentale esigenza dell'ordinamento punitivo, cui certamente è informato anche l'ordinamento sportivo, di trasparenza dell'indagine pubblica e di conseguente necessaria verificabilità, anche da parte dell'interessato, di qualunque fonte abbia inciso sulla genesi del procedimento avviato a suo carico, nonché sugli elementi probatori posti a fondamento dell'esercizio dell'azione penale” (Corte Federale Appello, SS.UU, n. 18/2020-21), e ciò sulla base di quanto disposto dall'art. 118, comma 2, del vigente C.G.S., a mente del quale il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante. Tale norma ricalca quanto previsto in ambito penale dal combinato disposto degli artt. 240, 330 e 333 c.p.p., i quali prevedono che il Pubblico Ministero e la polizia giudiziaria prendano notizia dei reati di propria iniziativa e ricevano notizie di reato presentate o trasmesse loro, ma che i documenti pervenuti contenenti dichiarazioni anonime non possano essere acquisiti, né in alcun modo utilizzati. Una interpretazione logico-sistematica di tali norme impedisce tuttavia di estendere l'area di incidenza del divieto di utilizzabilità dell'esposto anonimo sino a ricomprendervi l'uso di esso come semplice “*stimolo investigativo*”, come questa Corte Federale ha già avuto modo di affermare richiamando la consolidata giurisprudenza propria ma anche della Corte di Cassazione che, in tema di denuncia anonima, ha sistematicamente ribadito che “*Il documento anonimo non soltanto non costituisce elemento di prova, ma neppure integra notizia criminis, e pertanto del suo contenuto non può essere fatta alcuna utilizzazione in sede processuale. L'unico effetto degli elementi contenuti nella denuncia anonima, infatti, può essere quello di stimolare l'attività di iniziativa del pubblico ministero e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall'anonimo possono ricavarsi gli estremi utili per l'individuazione di una notizia criminis*” (Cass. Pen., Sez. VI, 28.4.2016 n. 39028).

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 10/CFA/2022-2023/A

Presidente

Lombardo

Relatore

Casula

Riferimenti normativi

art. 118, comma 2, CGS; artt. 240, 330 e 333 CPP;

Provvedimenti

SEZ. II - DECISIONE N. 0010 CFA del 27 luglio 2022 (Procura Federale-Sigg.ri Dotti Luciano-Cacciapuoti Nicola-Alemanni Roberto e altri)